



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5069611
FAX: 075 5069631



mailbox: cru@figc.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/05/2010

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA E' INTEGRALMENTE CONSULTABILE
PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:

<http://www.figc-cru.it>

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Attività di Base

a) FUN FOOTBALL Manifestazione Regionale

Si comunica che la – *XI^A FESTA REGIONALE – FUN FOOTBALL*” - riservata alla Categoria – **PICCOLI AMICI** avrà luogo

DOMENICA 23 MAGGIO 2010
a Loc. Villa di Magione (Pg) – Stadio Comunale “Ventinella”
(inizio ore 09,00)

Visto il successo delle edizioni precedenti, il Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con la Società

A.S.D. VENTINELLA

intende riproporre tale momento di festa che avrà come contenuti: giochi popolari, partite, disegni, ecc.

Si rende noto il programma della giornata.

Ore 09,00 Arrivo Società	Ore 12,00 Pranzo	Ore 15,00 Ripresa Attività
Ore 10,00 Inizio Attività		Ore 17,00 Chiusura Manifestazione

Sarà garantito per i ragazzi un pranzo offerto dalla Società – **A.S.D. VENTINELLA** e per i genitori sarà possibile pranzare ad un prezzo contenuto prestabilito, su prenotazione, di €.15,00.

Le squadre saranno composte al massimo da 10 bambini che si dovranno misurare in tutte le attività giocose.

Al termine dell'iscrizioni, sono pervenute le adesioni delle Società:

P.G.S.	DON BOSCO A.S.D.
A.S.D.	GIORGIO TADDEI
A.S.D.	JUNIOR ANGELANA
POL.	NUOVA FULGINIUM A.S.D.
A.S.D.	PONTEVECCHIO S.R.L.
	SANFATUCCHIO CALCIO A.S.D.
A.S.D.	SPORTING TERNI
A.S.D.	VENTINELLA

2. CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

2.1. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Comm. Vincenzo Interno, dall'Avv. Roberta Gubbiotti, Componenti, nella sua **riunione del 20 MAGGIO 2010** ha assunto le seguenti decisioni :

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

Nei confronti di :

- 1) i signori IAMAN Alessandro, DE PAOLO Marco, CICCOTTI Morris, COLAROCCO Mirko, ROSSINI Lorenzo, SALVI Michele, HAMETI Fatjon, DEL VESCOVO Felice, FAIELLA Luigi, KASMI Elson, CERA Alessandro, BAJAMAJ Elvis, BENEDETTI Emanuele, PILLITTERI Salvatore, KASTRATI Dritan, ABAZI Asmir, BIBIANI Alessandro, CARLINI Giuseppe, MOAID Said, OTOTESS Walid, MOVED Laanani Said, CHEBL Hamid, MUSACCO Fabio, AZEDDINE Chkaira, AZIZI Moulay, ELADLADVI Abdellah, TARDOCCHI Stefano, MUSHI Bledan, ALIAJ Erjon, MISHI Julian, TURKAJ Leonard, AMMENTI Alessandro, SANTORELLI Marco, SALVI Franco, SALVI Giulio, DEL VESCOVO Antonio, BENCIVENGA Stefano, MATTIOLI Marco, ALIMENTI Franco, LOCCI Simone, POMPILI Ivano, PACIOTTO Filippo, DOMINICI Flavio, POLLANO Emiliano, BEKERI Ajarar, FRASHLLIU Emiliano, BAJAMAJ Laurent, BICCHERI Andrea, ROSIC Elvir, SCERNA Fabrizio, ZAMPOLINI Roberto ed ERESIA Fabio, calciatori che, in posizione irregolare hanno preso parte a gare del Campionato di 3^a Categoria con la squadra dell'ASS. GIOVANI EUROPEI;

per rispondere delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 7 e 16 dello Statuto della F.I.G.C., per aver partecipato nelle formazioni della squadra dell'ASS:GIOVANI EUROPEI a numerose gare dei Campionati di 3^a Categoria nelle stagioni 2007-2008 e 2008-2009, in posizione irregolare in quanto non tesserati, come descritto nella parte motiva;

- 2) i signori Luca FILIPPONI e Giampiero GIUSTINI, rispettivamente Presidente e Dirigente della Società ASS. GIOVANI EUROPEI, nelle loro ulteriore qualità di Dirigenti Accompagnatori *per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art.61, comma 5, della NOIF, per essersi alternati nella falsa sottoscrizione delle Distinte di Gara della Società ASS GIOVANI EUROPEI, relative alle partite dei due Campionati di 3^a categoria disputate nelle stagioni sportive 2007-2008 e 2008-2009, in merito alla regolare posizione di tesserati dei calciatori sopra elencati, permettendo pertanto la loro partecipazione alle gare in posizione irregolare, in quanto invero non tesserati per alcuna Società, e per rispondere entrambi della violazione di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione al comportamento tenuto nei confronti del calciatore ALIAJ ERJON, in occasione dell'infortunio subito nel corso di una gara disputata dalla loro squadra nel corso della stagione sportiva 2008-2009, come descritto nella parte motiva;*

3) la società ASS. GIOVANI EUROPEI,

per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 1 e 2, CGS per le violazioni ascritte al Presidente, Luca FILIPPONI e al dirigente Giampiero GIUSTINI, nonché ai 51 calciatori elencati al punto 1).

FATTO

Con provvedimento nr. 2700/050pf0910/MS/vdb, datato 17/11/2009, ritualmente comunicato alle parti, dal Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i suddetti soggetti per rispondere degli addebiti in rubrica contestati.

All'udienza di trattazione del 13/05/2010 era presente l'Avv. Michele Licata in rappresentanza della Procura Federale della FIGC.

Non erano presenti gli incolpati.

Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti, la Commissione ritiene quanto segue.

1) Per quanto concerne gli addebiti a carico dei giocatori i signori IAMAN Alessandro, DE PAOLO Marco, CICCOTTI Morris, COLAROCCO Mirko, ROSSINI Lorenzo, SALVI Michele, HAMETI Fatjon, DEL VESCOVO Felice, FAIELLA Luigi, KASMI Elson, CERA Alessandro, BAJAMAJ Elvis, BENEDETTI Emanuele, PILLITTERI Salvatore, KASTRATI Dritan, ABAZI Asmir, BIBIANI Alessandro, CARLINI Giuseppe, MOAID Said, OTOTESS Walid, MOVED Laanani Said, CHEBL Hamid, MUSACCO Fabio, AZEDDINE Chkaira, AZIZI Moulay, ELADLADVI Abdellah, TARDOCCHI Stefano, MUSHI Bledan, ALIAJ Erjon, MISHI Julian, TURKAJ Leonard, AMMENTI Alessandro, SANTORELLI Marco, SALVI Franco, SALVI Giulio, DEL VESCOVO Antonio, BENCIVENGA Stefano, MATTIOLI Marco, ALIMENTI Franco, LOCCI Simone, POMPILI Ivano, PACIOTTO Filippo, DOMINICI Flavio, POLLANO Emiliano, BEKERI Ajadar, FRASHLLIU Emiliano, BAJAMAJ Laurent, BICCHERI Andrea, ROSIC Elvir, SCERNA Fabrizio, ZAMPOLINI Roberto ed ERESIA Fabio, calciatori che, in posizione irregolare hanno preso parte a gare del Campionato di 3^a Categoria con la squadra dell'ASS. GIOVANI EUROPEI, in quanto non tesserati, in atti sono emersi senz'altro elementi tali da far ritenere la fondatezza degli addebiti. E' peraltro doveroso considerare come i Signori ALIAJ ERJON, MISCHI BLENDAR, in sede di audizione da parte della procura federale, hanno dichiarato di avere varie volte chiesto al direttore sportivo ed al presidente circa il loro tesseramento e che gli stessi hanno riferito che potevano giocare.

In particolare, per quanto concerne la posizione del Sig. ALIAJ ERJION, lo stesso ha riferito, nel corso degli accertamenti svolti dal collaboratore Federale, Dott. Angelo Trepiccione, di aver insistito per il tesseramento e che il direttore sportivo, Sig. Giampiero Giustini gli diceva che, essendo straniero, ci voleva molto tempo.

Inoltre tutti i giocatori sentiti dalla Procura Federale hanno confermato la circostanza che il riconoscimento in campo veniva fatto con qualsiasi documento di identità.

In considerazione di tali circostanze si ritiene che, pur sussistendo la posizione irregolare dei calciatori, non risulta provata la consapevolezza degli stessi circa l'assenza di tesseramento, anche in considerazione, almeno per quanto concerne i giocatori di nazionalità straniera, delle motivazioni addotte dal direttore sportivo e dal Presidente circa le lungaggini relative alla procedura di tesseramento per i giocatori stranieri; occorre inoltre considerare che alcuni giocatori, all'epoca della posizione irregolare, erano minorenni. Gli stessi giocatori peraltro, avevano comunque l'onere di accertarsi con maggiore scrupolo circa la regolarità del loro tesseramento, anche in considerazione del lungo lasso di tempo in contestazione.

La commissione ritiene pertanto di applicare a carico dei calciatori la squalifica

- di 6 giornate per MISHI BLELAN e ALIAJ ERJON
- di 7 giornate per BAJAMAJ LAURENT, SALVI FRANCO, FAIELLA LUIGI, BAJAMAJ ELVIS, ERESIA FABIO, SALVI GIULIO e TURKAY LEONARD
- di 6 giornate per HAMETI FATJION, OTOTESS WALID, MISHI JULIAN ED AMMENTI ALESSANDRO,
- di 5 giornate per DEL VESCOVO ANTONIO, BEKIRI AJIADAR, MOVED LAANANI E MUSACCO FABIO;
- di 4 giornate per SANTORELLI MARCO, ROSIC ELVIS, LOCCI SIMONE, MATTIOLI MARCO, ZAMPOLINI ROBERTO e BICCHERI ANDREA;
- di 3 giornate per DE PAOLO MARCO, PACIOTTI FILIPPO, ABAZI ASMIR, BENCIVENGA STEFANO, POMPILI IVANO, KASTRATI DRITAN E SCERNA FABRIZIO;
- di 2 giornate per AZZEDINE CHKAIRA, DEL VESCOVO FELICE; CHEBL HAMID, POLLANO EMILIANO e FRASHLLIU EMILIANO, CICCOTTI MORRIS, IAMAN ALESSANDRO, BENEDETTI EMANUELE; ROSSINI LORENZO; SALVI MICHELE; PILLITTERI SALVATORE, CARLINI GIUSEPPE; ALIMENTI FRANCO e DOMINICI FLAVIO,
- di 1 giornata per BIBIANI ALESSANDRO, MOAID SAID, KASMI ELSON, CERA ALESANDRO, COLAROCCO MIRKO, AZIZI MOULAY SOUFIANE, ELADLADVI ABDELLAH, TARDOCCHI STEFANO;

2) Per quanto concerne gli addebiti a carico dei signori LUCA FILIPPONI e GIAMPIERO GIUSTINI, rispettivamente Presidente e Dirigente della Società ASS. GIOVANI EUROPEI, nella loro ulteriore qualità di Dirigenti Accompagnatori, dall'esame degli atti si rinvengono elementi probatori univoci e concordanti atti a far ritenere la fondatezza degli addebiti mossi agli incolpati.

Gli stessi, infatti sentiti dalla procura federale hanno confermato di sapere che giocatori stranieri ed altri della ASS. GIOVANI EUROPEI non erano tesserati, in particolare il Sig. Filipponi ha riferito in merito al giocatore ALIAJ ERJON, di sapere che non era tesserato e che comunque aveva autorizzato a farlo giocare.

L'aver permesso la partecipazione di un considerevole numero di giocatori a numerose gare per la stagione 2007 – 2008 e 2008 – 2009 in posizione irregolare in quanto non tesserati aggrava ancor di più la posizione dei Signori Filipponi e Giustini, posizione ancor più pregiudicata dall'aver i predetti Sig. Luca Filipponi e Giampiero Giustini sottoscritto falsamente in calce alle distinte di gara della Società ASS GIOVANI EUROPEI relative alle stagioni sportive 2007 – 2008 e 2008 – 2009 che i calciatori in esse elencati erano regolarmente tesserati e che partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, mentre quasi tutti non erano tesserati per la predetta Società.

In merito al comportamento tenuto dagli stessi nei confronti del calciatore ALIAJ ERJON in occasione dell'infortunio dallo stesso subito in data 01.02.2009, dagli atti si evince senz'altro come lo stesso sia stato scorretto.

Il mancato tesseramento del calciatore ALIAJ ERJON, ha infatti impedito la copertura assicurativa per l'infortunio sportivo subito dallo stesso nel corso dell'incontro di calcio di 3^a categoria Giovani Europei – Robur Cervino, in occasione del quale il calciatore ha appreso che, non essendo tesserato, non aveva alcuna copertura assicurativa.

Appare inoltre del tutto verosimile, vista la consapevolezza da parte del Filipponi e del Giustini che ALIAJ ERJON non era tesserato, che al calciatore sia stato suggerito di denunciare l'infortunio come non avvenuto in occasione della partita di calcio del 1.02.2009, mentre lo stesso, avendo consegnato i documenti necessari al suo tesseramento, non aveva motivo di ritenere di non essere coperto da assicurazione.

La Commissione ritiene pertanto equo applicare ai Signori LUCA FILIPPONI e GIAMPIERO GIUSTINI la sanzione dell'inibizione di mesi 12.

3) Dai comportamenti addebitati ai Signori Luca Filipponi e Giampietro Giustini, rispettivamente Presidente e Dirigente della ASS. GIOVANI EUROPEI, discende la responsabilità oggettiva della Società ASS. GIOVANI EUROPEI, che si ritiene equo sanzionare con l'ammenda di € 1.000,00

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare:

applica a carico dei calciatori la squalifica

- di 6 giornate per MISHI BLELAN e ALIAJ ERJON;
- di 7 giornate per BAJAMAJ LAURENT, SALVI FRANCO, FAIELLA LUIGI, BAJAMAJ ELVIS, ERESIA FABIO, SALVI GIULIO e TURKAY LEONARD;
- di 6 giornate per HAMETI FATJION, OTOTESS WALID, MISHI JULIAN ED AMMENTI ALESSANDRO;
- di 5 giornate per DEL VESCOVO ANTONIO, BEKIRI AJIADAR, MOVED LAANANI E MUSACCO FABIO;
- di 4 giornate per SANTORELLI MARCO, ROSIC ELVIS, LOCCI SIMONE, MATTIOLI MARCO, ZAMPOLINI ROBERTO e BICCHERI ANDREA;
- di 3 giornate per DE PAOLO MARCO, PACIOTTI FILIPPO, ABAZI ASMIR, BENCIVENGA STEFANO, POMPILI IVANO, KASTRATI DRITAN E SCERNA FABRIZIO;
- di 2 giornate per AZZEDINE CHKAIRA, DEL VESCOVO FELICE; CHEBL HAMID, POLLANO EMILIANO e FRASHLLIU EMILIANO, CICCOTTI MORRIS, IAMAN ALESSANDRO, BENEDETTI EMANUELE; ROSSINI LORENZO; SALVI MICHELE; PILLITTERI SALVATORE, CARLINI GIUSEPPE; ALIMENTI FRANCO e DOMINICI FLAVIO;
- di 1 giornata per BIBIANI ALESSANDRO, MOAID SAID, KASMI ELSON, CERA ALESANDRO, COLAROCCO MIRKO, AZIZI MOULAY SOUFIANE, ELADLADVI ABDELLAH, TARDOCCHI STEFANO;

applica al Sig. Luca Filipponi la sanzione dell'inibizione di mesi 12;

applica al Sig. Giampiero Giustini la sanzione dell'inibizione di mesi 12;

applica alla Società ASS GIOVANI EUROPEI la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.

Nei confronti di :

- 1) il Sig. Ivano Massetti;
- 2) la società sportiva A.C. Città di Castello Srl SSD,

per rispondere:

- *il primo della violazione di cui all'art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr.1 del 1/7/2009 della L.N.D. così come richiamate al capitolo A/2-lett)G, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato Juniores – Under 18 indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;*
- *la seconda a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla violazione ascritta al proprio Presidente, così come sopra indicata.*

FATTO

Con provvedimento nr. 965 pf 09-10/ML/reg., datato 03/03/2010, ritualmente comunicato alle parti, dal Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i suddetti soggetti per rispondere degli addebiti in rubrica contestati.

All'udienza di trattazione del 20/05/2010 era presente l'Avv. Andrea Mangnanelli in rappresentanza della Procura Federale della FIGC. Non erano presenti gli incolpati.

Nessun dubbio è consentito avere circa la responsabilità della Società relativamente al fatto contestato. A tal fine è sufficiente considerare l'univoco contenuto della documentazione acquisita agli atti del presente procedimento.

Nella fattispecie emerge quindi la violazione, da parte della società deferita, dell'obbligo in questione relativo alla partecipazione del Campionato Juniores, che doveva invece essere assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2009 per la stagione sportiva 2009/2010, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente.

Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita e del Presidente Sig. Massetti Ivano per responsabilità diretta ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2009/2010, si ritiene di comminare a carico del Sig. Massetti Ivano la sanzione dell'inibizione per la durata di trenta giorni ed a carico della società la sanzione dell'ammenda di €5.000,00, quest'ultima così quantificata in maniera fissa sulla base di quanto stabilito dal citato C.U. nr.1. [art.2- A/2 lett. g].

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, dichiara il Sig. Masetti Ivano colpevole della violazione contestata e dispone l'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, nonchè l'ammenda di € 5.000,00, alla società A.C. Città di Castello Srl.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Presidente Avv. Francesco Temperini
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Roberta Gubbiotti

2.2. Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini, dall'Avv. Andrea Castellini, Componenti, e con la partecipazione, nella sua **riunione del 20 MAGGIO 2010** ha assunto le seguenti decisioni :

TERZA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. RIGALI** IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIGALI - COLLI DEL TEZIO DISPUTATA IL 02.05.2010 A PICCIONE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 77 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 05.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- **PER L'AMMENDA € 400,00.**

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.05.2010, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: **richiesta di annullamento e/o riduzione della sanzione.**

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dagli atti ufficiali emerge con chiarezza la riconducibilità degli atteggiamenti e delle frasi offensive e minacciose, che hanno avuto come obbiettivo l'assistente dell'arbitro nel corso di tutta la gara, da di sostenitori della ASD Rigali. Le frasi sono state peraltro accompagnate da comportamenti intimidatori quali lancio di sputi e di liquidi nonchè scuotimento ripetuto della rete di recinzione. Va peraltro rilevato che, anche volendo dar credito alla tesi sostenuta dalla società reclamante, ovvero che si sia trattato di spruzzi di acqua e non di sputi, il contegno complessivo e il fine intimidatorio dei sanzionati atteggiamenti non consentirebbe una revisione della decisione assunta dal G.S., che appare equa e commisurata ai fatti.

P.Q.M.

respinge il reclamo e conferma l'impugnata decisione del G.S..

- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Presidente Avv. Francesco Temperini
Avv. Paolo Cutini
Avv. Andrea Castellini

2.3. Variazioni

a) MODIFICHE PROGRAMMA GARE DEL 23/05/2010

PLAY-OFF ALLIEVI PROVINCIALE - FASE B)

1) GARA C4 ASD - VALNERINA (GIRONE "1")

Seguito accordi intercorsi tra le Società interessate, si dispone che la gara in oggetto sia anticipata a **SABATO 22/05/2010**, con inizio alle **ore 17.00**, presso lo stesso campo di gioco.

2) GARA CICONIA CALCIO - VIRTUS SANGIUSTINO (GIRONE "2")

Seguito accordi intercorsi tra le Società interessate, si dispone che la gara in oggetto sia anticipata a **SABATO 22/05/2010**, con inizio alle **ore 17.00**, presso lo stesso campo di gioco.

PLAY-OFF GIOVANISSIMI PROVINCIALE - FASE C)

3) GARA S.SABINA - VENTINELLA

Seguito accordi intercorsi tra le Società interessate, si dispone che la gara in oggetto sia disputata lo stesso giorno, con inizio alle ore **10.00**, anziché alle ore 10.30, presso lo stesso campo di gioco.

2.4. PROGRAMMA GARE DEL 22-23 MAGGIO 2010

In neretto sono evidenziate le gare con variazioni rispetto al calendario iniziale

SPAREGGIO PLAY OFF PROMOZIONE

<u>GIRONE FL</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
COLLEPEPE	TIBERIS MONTECORONA	COMUNALE ORNARI-P.S.GIOVANNI	23/05/10	16:00	1A

FINALE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA

<u>GIRONE FA</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
POL. PIETRALUNGHESE	CERQUETO CALCIO	COM.LE DEGLI ULIVI DI ASSISI	23/05/10	16:00	1A

<u>GIRONE FB</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
PETRIGNANO	OSPEDALICCHIO	COM. MIGAGHELLI - S.M. ANGELI	23/05/10	16:00	1A

<u>GIRONE FC</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
NUOVA GUALDO GST	PANTALLA	COM. FINISTAURI - ACQUASPARTA	23/05/10	16:00	1A

FINALE PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

<u>GIRONE FA</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
CITERNA	REAL FOSSATO	COM.LE F. MANCINI /S.SECONDO	23/05/10	16:00	1A

<u>GIRONE FB</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
M.A.R.R.A. -S.FELICIANO	MOIANO	COMUNALE CASTIGLIONE DEL LAGO	23/05/10	16:00	1A

<u>GIRONE FC</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
VIGOR VALTOPINA 2000	ASSISIUM	COMUNALE XVI GIUGNO DI SPELLO	23/05/10	16:00	1A

<u>GIRONE FD</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
REAL SAN MARTINO IN COLLE CASTIGLIONESE		COM.LE G. FIORONI LOC. ELLERA	23/05/10	16:00	1A

<u>GIRONE FE</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
NUOVA CASTELTODINO	LUGNANO IN TEVERINA	COM.LE GIARDINI DI AMELIA	23/05/10	16:00	1A

FINALE PLAY OFF REGIONALE JUNIORES A2

<u>GIRONE FA</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
PASSIGNANO	ELLERA CALCIO	PRIVATO CANOTTIERI-S.FELICIAN	22/05/10	16:15	1A

<u>GIRONE FB</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
JULIA SPELLO	AMERINA CALCIO	PRIVATO S.P. BEROIDE/SPOLETO	22/05/10	16:15	1A

SPAREGGIO PLAY OFF ALLIEVI PROVINCIALE

<u>GIRONE</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
<u>GIRONE G1</u>					
C4 A.S.D.	VALNERINA	COM SPORTELLA MARINI/FOLIGNO	22/05/10	17:00	1A
<u>GIRONE G2</u>					
CICONIA CALCIO	VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.	ANTISTAD MUZI (SINT.)/CICONIA	22/05/10	17:00	1A

SPAREGGIO PLAY OFF GIOVANISSIMI PROVINCIALE

<u>GIRONE</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
<u>GIRONE A</u>					
S.SABINA	VENTINELLA	COM. FRAZ. MAESTRELLO/PERUGIA	23/05/10	10:00	1A
<u>GIRONE B</u>					
G.M.T. 2005	S.ERACLIO	PRIVATO S.P. BEROIDE/SPOLETO	23/05/10	10:30	1A

SPAREGGIO PLAY OUT PROMOZIONE

<u>GIRONE</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
<u>GIRONE SA</u>					
PONTE DELLA PIETRA	PONTEVALLECEPPI	COM VESTRELLI /CAST. VALLE	23/05/10	16:00	1A
<u>GIRONE SB</u>					
GUARDEA A.S.D.	BEVAGNA	COMUNALE MASSA MARTANA	23/05/10	16:00	1A

PLAY OUT PRIMA CATEGORIA

<u>GIRONE</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
<u>GIRONE SA</u>					
PONTE PATTOLI	ARIES	COM.LE L. CASINI DI TRESTINA	23/05/10	16:00	1A
<u>GIRONE SB</u>					
PASSIGNANO	TRASIMENO	COMUNALE DI PIETRAFITTA	23/05/10	16:00	1A
<u>GIRONE SC</u>					
CASCIA	PICCHI SAN GIACOMO	COMUNALE DI SELLANO	23/05/10	16:00	1A

SPAREGGIO PLAY OUT SECONDA CATEGORIA

<u>GIRONE</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
<u>GIRONE SC</u>					
S.ERACLIO	PALAZZO	COMUNALE NUOVO DI COSTANO	23/05/10	16:00	1A

SPAREGGIO PLAY OUT REGIONALE JUNIORES A1

<u>GIRONE</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
<u>GIRONE SP</u>					
SAN MARCO JUVENTINA F.C.	SUPERGA 48	COMUNALE PALMIERI DI BEVAGNA	22/05/10	16:15	1A

SPAREGGIO PLAY OUT REGIONALE JUNIORES A2

<u>GIRONE</u>			<u>DATA</u>	<u>ORA</u>	
<u>GIRONE B</u>					
CLITUNNO	PETRIGNANO	C.ROVERO CAMPELLO SUL CLITUNN	22/05/10	16:15	1R

PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA IL 21 MAGGIO 2010.

Il Segretario
(Valerio Branda)

Il Presidente
(Luigi Repace)